

A chiarirlo è il minilavoro ribadendo la neutralità di cambio tra le valute

# Coop, tetto quote in euro

## Limite massimo dei soci compatibile alla l. 59/92

DI SERENELLA DI DONATO

Il limite massimo espresso in Euro relativo alla quota o alle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere in una cooperativa è compatibile con le norme contenute nella legge 59/92, che prevedono che questo limite venga espresso in lire. Il ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione divisione seconda, con un recente parere (prot. n. 2601/Cotr/2000) si è espresso sul significato del secondo comma art. 1 del decreto legislativo 206/99. Tale disposizione ribadisce che il limite massimo della quota e delle azioni cooperative che ciascun socio persona fisica può possedere è determinato in 50 mila euro (pari a lire 96.813.500). Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in 70 mila euro (pari a lire 135.538.900). Si tratta di valori indubbiamente inferiori a quelli oggi risultanti dall'applicazione della norma contenuta nell'art. 21, comma 6, della

legge 59/92, la quale dispone che con cadenza triennale, il ministero del lavoro adegua le previsioni dell'art. 3 della medesima legge (relativo ai limiti del capitale sociale delle cooperative). Infatti, con i decreti ministeriali del 7/03/96 e del 31/07/98 i limiti per le due differenti tipologie di cooperative sono stati fissati rispettivamente in 101,67 milioni di lire e in 152,5 milioni. Il punto è se i minori limiti espressi in euro sottraggono validità agli effetti delle norme contenute nella legge 59/92 ovvero debbono considerarsi del tutto indicativi. Secondo il ministero, i decreti in materia di euro non hanno sottratto validità agli effetti delle norme contenute nella legge 59/92 in quanto esiste il «principio di neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'euro e degli effetti conseguenti» sancito dalla legge delega n. 433/97. A sostegno di tale tesi viene citata anche la posizione del comitato per l'euro che ha affermato: «I nuovi limiti quantitativi stabiliti dalla citata normativa lasciano immutato il meccanismo di indicizzazione, il che significa che i minori limiti in euro si sostituiscono ai valori originari (più

bassi) espressi in lire». Inoltre, «poiché i valori (in lire e in euro) subiscono la medesima indicizzazione tanto per il passato quanto per il futuro, non può mai accadere che i limiti in euro risultino più bassi dei corrispondenti in lire».

La Direzione generale della cooperazione si è espressa anche sull'operazione di arrotondamento del capitale sociale prevista dall'art. 71 del decreto 213/98, con le modificazioni previste dal decreto 206/99. Tale operazione, che consente la riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'accredito della riserva legale, risulta compatibile con la legislazione attinente alle società cooperative, e in particolare con il loro speciale regime di indivisibilità delle riserve. Essa non contrasta con le norme contenute nell'art. 26 del dl Cps 1577/47 e con lo speciale regime applicato appunto alle riserve indivisibili. Quanto all'operazione contraria che consente l'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale, se necessario, e dei fondi speciali iscritti in bilancio, si ritiene che la stessa

sa costituisca un'ingiustificata deroga al principio di indivisibilità delle riserve con tutte le conseguenze che si possono generare sul mantenimento della natura fiscalmente mutualistica della cooperativa. Relativamente alla possibilità di procedere all'arrotondamento restituendo ai soci le differenze o incrementando le quote di capitale sociale degli stessi, questa appare del tutto legittima stante il principio di indivisibilità del capitale sociale.

### ERRORI SUL BANDO 48 PER IL TURISMO

Il ministero dell'industria, con decreto datato 10/5/2001, ha provveduto a rettificare alcuni errori materiali nell'allegato n. 2 al dm 26/2/2001, relativo alle agevolazioni 488 per il 2000 del settore turistico-alberghiero. Le correzioni riguardano l'inserimento, tra le ulteriori attività ammissibili a finanziamento, d'impianti e strutture ricreative e per il tempo libero e la correzione dei punteggi sugli impianti sportivi non agonistici destinati al turista.